

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore 13,30, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliesi Tiziana, i quali hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare all'odierna seduta.

Stante l'assenza del Consigliere Segretario, ne assume le funzioni il Consigliere Avv. Adamo Brigida.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati.

1) Con riferimento all'istanza N. 1868/2020 di Prot. del 18/06/2020 – F13 C N. 13/2020 presentata dall'Avv. ===== nei confronti del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Orlando Maria, dà atto che l'iscritto, ancor prima del rilascio del parere di congruità sui compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore dei propri clienti =====, ha richiesto, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett o) della Legge n. 247/2012, l'esperimento della procedura conciliativa per la determinazione dei compensi.

===== **omissis** =====.

Comunica che, adempite le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, il Sig. =====, ricevuta in data 30/07/2020 la comunicazione dell'Ordine con racc ar, non ha

fornito alcun riscontro. Pertanto, il Responsabile del procedimento, non potendo dare seguito alla richiesta di conciliazione, riferisce di avere espletato l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della quale comunica che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di liquidazione dei compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 1868/2020 del 18/06/2020 – F13 C N. 13/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett. o) della Legge n. 247/2012, ai fini dell'esperimento della procedura conciliativa per la determinazione dei compensi e, in subordine, di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali spettanti per le prestazioni rese in favore del proprio cliente Sig. =====, nella causa civile iscritta al N. ===== di R.G. Trib. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ===== avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, definita con sentenza n. =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che, espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, il Sig. =====, ricevuta specifica comunicazione dell'Ordine con racc. a.r. in data 30.07.2020, non ha fornito alcun riscontro;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Maria Orlando,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del

compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

2) Con riferimento all'istanza N. 2058/2020 di Prot. del 06/07/2020 – F13 P N. 8/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della Sig.ra =====, il Consigliere Segretario f.f. riferisce che il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, ha formulato motivi ostativi all'approvazione della proposta di liquidazione presentata dall'Avv. =====, atteso che in relazione alle prestazioni professionali oggetto di parere ha ritenuto doversi applicare i valori minimi dei compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha presentato alcuna osservazione.

Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2058/2020 del 06/07/2020 – F13 P N. 8/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della Sig.ra =====, nel procedimento penale n. ===== celebrato avanti il Tribunale Penale di Trapani in funzione di Giudice dell'Esecuzione - rito monocratico, procedimento definito con provvedimento del =====di

revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Sig.ra
=====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati comunicati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di liquidazione, così come formulata dall'iscritto, il quale, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, nulla ha osservato;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti parametri di cui al D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, modificando l'originaria richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

3) Con riferimento all'istanza N. 2059/2020 di Prot. del 06/07/2020 – F13 P N. 9/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2059/2020 del 06/07/2020 – F13 P N. 9/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con sentenza n. =====e nel successivo grado del giudizio n. =====R.G. celebrato avanti la Corte di Appello di Palermo – sez. II definito con sentenza del =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, ai gradi delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

4) Con riferimento all'istanza N. 2060/2020 di Prot. del 06/07/2020 – F13 P N. 10/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della Sig.ra =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2060/2020 del 06/07/2020 – F13 P N. 10/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della Sig.ra =====, nel procedimento penale n. =====R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con sentenza n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado della autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

5) Con riferimento all'istanza N. 2204/2020 di Prot. del 21/07/2020 – F13 P N. 11/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Consigliere Segretario f.f. riferisce che il Responsabile del procedimento, Avv. Pugliesi Tiziana, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2204/2020 del 21/07/2020 – F13 P N. 11/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con sentenza n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado della autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate, di IVA come per legge e del rimborso della tassa consiliare di opinamento.

6) Con riferimento all'istanza N. 2240/2020 di Prot. del 23/07/2020 – F13 P N. 12/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2240/2020 del 23/07/2020 – F13 P N. 12/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con sentenza n. ===== e nel superiore grado del giudizio recante il n. ===== di R.G. celebrato avanti la Corte di Appello di Palermo – sez. III definito con sentenza n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate per il primo grado del giudizio e i relativi onorari per l'attività giudiziale penale di primo grado secondo la tariffa vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (D.M. 8/04/2004, N. 127) e tra le prestazioni professionali dichiarate per il giudizio in grado di appello e i relativi compensi per l'attività giudiziale penale previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella B allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 195 del 22.8.2012);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, ai gradi delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione della tariffa forense di cui al D.M. 5/10/1994, N. 585 e dei parametri previsti dal D.M. 140/2012;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 12,50 % sul compenso di Euro =====relativo al primo grado del giudizio, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

7) Con riferimento all'istanza N. 2427/2020 di Prot. del 02/09/2020 – F13 P N. 14/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni professionali svolte in favore del Sig. =====, Il Consigliere Segretario f.f. comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione

all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2427/2020 del 02/09/2020 – F13 P N. 14/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali per le prestazioni svolte in favore del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Marsala in composizione monocratica definito con sentenza n. =====.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio l'elenco delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 584/2020 G.P., N. 585/2020 G.P., N. 589/2020 G.P., N. 590/2020 G.P., N. 598/2020 G.P., N. 686/2020 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/09/2020 dalla Sig.ra =====, la quale ha richiesto la segnalazione di una terna di professionisti iscritti nell'elenco ex art. 81 DPR 115/2002 al fine di promuovere un procedimento innanzi il Tribunale di Trapani contro =====avente ad oggetto mantenimento figlio legittimo. Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti: Avv. Genovese Vito, Avv. Guitta Luana e Avv. Riggio Manuela.

§ **Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario f.f. comunica che l'Avv. =====, nella qualità di procuratore del sig. =====, con istanza presentata in data 08/09/2020, ha richiesto la rettifica del provvedimento n. 581/2020 del 30.07.2020 con il quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato del Sig. =====al fine di promuovere un giudizio civile avanti il Tribunale di Trapani contro Di Stefano Maria avente ad oggetto *Separazione consensuale dei coniugi*. Ciò in quanto l'Avv. ===== ha riportato erroneamente l'oggetto del giudizio sull'istanza di ammissione presentata il 29.07.2020 indicando "*separazione consensuale*" in luogo di "*divorzio consensuale*", quando in realtà il sig. ===== risultava già separato dalla Sig.ra =====con sentenza del =====emessa dal Tribunale di Trapani.

Successivamente, con pec del 22.09.2020, l'Avv. =====ha comunicato la rinuncia al provvedimento di ammissione n. 581/2020 del 30.07.2020 per il quale lo stesso aveva avanzato istanza di rettifica. Il Consiglio prende atto della rinuncia e dispone il non luogo a provvedere.

§ **In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994)**, il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/09/2020 dall'Avv. **Federico Marcello**, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990, iscritto al N. 994 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 15/01/2019, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Federico Marcello, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Federico Marcello**, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Federico Marcello di munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 21/09/2020 dell'Avv. **Sammartano Mauro**, iscritto al n. 983 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 20/09/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Sammartano Mauro**, nato ad Erice (TP) il 22.08.1986, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Si passa all'esame del quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI) e il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/09/2020 dalla Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati la Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).
- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).
- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Lombardo Caterina**, nata ad Alcamo (TP) il 24/06/1994;

Dott.ssa **Giaconia Giuseppa**, nata a Palermo il 17/06/1993;

Dott.ssa **Selvaggio Manuela**, nata ad Erice (TP) il 25/09/1991;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Lombardo Caterina**, nata ad Alcamo (TP) il 24/06/1994;

Dott.ssa **Giaconia Giuseppa**, nata a Palermo il 17/06/1993;

Dott.ssa **Selvaggio Manuela**, nata ad Erice (TP) il 25/09/1991.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Passando all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott.ssa **Berri Giuseppa**, nata ad Erice (TP) il 31/12/1990, iscritta al N. 2854 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/01/2019, Dott. **Varvaro Stefano**, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991, iscritto al N. 2860 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, Dott.ssa **Di Vita Elisabetta**, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994, iscritta al N. 2852 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/01/2019, Dott. **Tranchida Marco Vito**, nato a Palermo il 19/06/1993, iscritto al N. 2897 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/01/2020, Dott. **Ippati Salvatore**, nato ad Alcamo (TP) il 24/09/1988, iscritto al N. 2859 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, Dott.ssa **Lombardo Ylenia**, nata ad Erice (TP) il 17/09/1994, iscritta al N. 2862 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/02/2019, Dott.ssa **Turriano Lia**, nata a Palermo il 13/10/1993, iscritta al N. 2898 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/01/2020, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario f.f., ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario f.f. comunica che il C.N.F., con nota del 19.09.2020, ha trasmesso la risposta positiva al quesito posto dal Consiglio dell'Ordine, con richiesta di parere in data 11.05.2020, in merito alla validità ai fini della pratica, in alternativa e in equivalenza alla partecipazione all'udienza ordinaria,

dell'attestazione da parte dell'avvocato della partecipazione del proprio tirocinante alla redazione dell'atto processuale, in calce alle note scritte depositate per l'udienza cartolare.

Il C.N.F. ha inoltre ritenuto che la previsione dell'art. 6 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, secondo cui il semestre di tirocinio professionale all'interno del quale ricade il periodo **(9 marzo-11 maggio)** di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze, debba essere estesa anche al periodo successivo all'11 maggio 2020 in quanto l'attività presso gli uffici giudiziari è fortemente limitata così da non permettere la partecipazione del tirocinante al numero minimo di udienze. Il Consiglio dispone l'inoltro di circolare informativa agli iscritti con avviso che le suddette prescrizioni saranno efficaci sino al termine del periodo emergenziale.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario f.f. comunica che la Sig.ra =====, con nota del 09.09.2020, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. =====.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l'esposto nei confronti dell'Avv. =====al **N. 24/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (INCARICO COMMERCIALISTA ORDINE ===== omissis =====). Il Consiglio delibera di confermare l'incarico conferito al Dott. Barraco Vincenzo.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):

- La Salus s.r.l. – Private spa e & Beauty, con sede in Trapani, P.zza Sant'Agostino 14, con nota del 08.09.2020, ha trasmesso, nell'ambito di una campagna di promozione della salute e del benessere, una proposta di convenzione che prevede: visita di anamnesi e preventivo gratuito nel caso dei trattamenti estetici - sconto del 30 % sul primo trattamento/servizio effettuato e successivi

vantaggi ottenuti con Exclusive Card. Il Consiglio rigetta la proposta di convenzione in quanto non la ritiene utile agli iscritti sotto il profilo professionale.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- L'AdAstra startup innovativa Soc. Coop, con pec del 09.09.2020, ha trasmesso brochure del corso in materia di Anticorruzione e Trasparenza rivolto a RPCT, funzionari, personale amministrativo e titolari degli enti. Il corso si articola in n. 3 moduli formativi (1 - 15 - 29 ottobre 2020), validi per la formazione obbligatoria annuale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che avranno un taglio pratico e operativo e consentiranno agli operatori e agli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti, con particolare attenzione agli enti di piccole dimensioni, di comprendere l'ambito applicativo delle misure e le tecniche redazionali dei documenti, alla luce della recente normativa e attraverso la discussione di casi concreti, come richiesto dall'ANAC.

Iscrizione 1 Modulo: Euro 65,00

Iscrizione 2 Moduli: Euro 120,00

Iscrizione 3 Moduli: Euro 150,00

Per iscrizioni multiple (più partecipanti appartenenti ad uno stesso ente): sconto del 10% sull'intero importo opzionato. Il Consiglio prende atto.

§ Si passa, quindi, all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. riguardante la posizione degli iscritti che non hanno ancora adempiuto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro professionale relativo all'anno 2019.

Il Presidente riferisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, si è provveduto alla convocazione per la seduta odierna - a mezzo pec - di tutti gli avvocati, ad eccezione di quelli già sottoposti a sospensione amministrativa per anni precedenti per i quali si procederà separatamente (Avv. =====, Avv. =====, Avv. =====, Avv. ===== e Avv. =====), che non risultavano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2019: ===== **omissis** =====.

Dà atto che non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec dell'avviso di convocazione agli Avv.ti =====, in quanto gli indirizzi di posta elettronica comunicati agli atti dell'ufficio non risultano validi.

Circostanza rilevante ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, norma che prevede l'obbligo per i professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) e che dispone nei confronti del professionista inadempiente l'avvio della procedura prevista dall'art. 16 comma 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020) finalizzata alla applicazione della sanzione della sospensione dell'iscritto fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dispone di rinviare alla seduta dell'8 ottobre 2020 la comparizione, prevista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, degli Avv.ti =====, dandone avviso a mezzo racc. a.r..

Dispone inoltre che gli stessi siano invitati, ai sensi dell'art. 16 comma 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020) a comunicare nei termini previsti dalla legge un valido domicilio digitale.

Il Presidente riferisce inoltre che a seguito della ricezione dell'avviso di convocazione hanno provveduto al pagamento gli Avv.ti =====.

Comunica inoltre che le comparizioni dei praticanti avvocati morosi per l'anno 2019 sono state fissate per la seduta dell'8 ottobre 2020, in quanto le notifiche degli avvisi di convocazione sono state effettuate a mezzo racc. a.r.

Si dà atto che gli avv.ti =====, regolarmente convocati, non sono comparsi né hanno comunicato al Consiglio eventuali impedimenti.

L'Avv. =====ha invece comunicato di essere impossibilitato a comparire.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, rinvia ogni decisione alla prossima seduta del Consiglio dell'8/10/2020.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):

- Con riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra Ministero dell'istruzione e Consiglio Nazionale Forense volto a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, i Consiglieri delegati Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio riferiscono che in una prossima seduta illustreranno la bozza di progetto sulla quale stanno lavorando.

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONTRIBUTO 2019), il Consigliere Segretario f.f. comunica che, entro il prossimo 30 settembre 2020 (scadenza prorogata con delibera del C.N.F. del 20.03.2020 che ha sospeso sino a settembre 2020 la riscossione, prevista per il 30 giugno 2020, del contributo 2019 dovuto dai COA.), dovranno essere versati al Consiglio Nazionale Forense i contributi riscossi per conto dello stesso nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 5 comma 2° del regolamento del C.N.F. 22 novembre 2013, n. 3 "Norme per la riscossione dei contributi".

La quota 2019 di competenza del C.N.F. ammonta ad **€ 24.014,62** di cui [Contributi 2019 riscossi per N. **511 avvocati** (€ 25,82) e N. **194 cassazionisti** (€ 51,65) - Contributi 2018 riscossi nel 2019 per N. **17 avvocati** (€ 25,82) e N. **7 cassazionisti** (€ 51,65)]. Entro la medesima data dovrà essere inviato inoltre al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31.12.2019, che risultavano essere n. 30: =====, oltre agli avvocati già sospesi a tempo indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale, ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, per precedenti annualità, come gli avv.ti =====. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., ad unanimità, delibera il pagamento in favore del Consiglio Nazionale Forense della quota relativa all'anno 2019 pari ad **€ 24.014,62**, autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA):

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:

- L'Avv. Baldassare Lauria, in qualità di delegato del Sig. Sergio D'Elia, segretario dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino", con istanza del 18/09/2020, ha richiesto l'accreditamento del convegno sullo stato dei diritti dei detenuti avuto riguardo anche a tematiche come il regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. in programma il prossimo 2 ottobre 2020 ad Alcamo presso il centro congressi Marconi, (RELATORI: Dott.ssa Elisabetta Zamparutti - componente del Comitato Europeo di prevenzione della tortura – Sergio D'Elia, segretario dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino", Avv. Lauria Baldassare – Fondazione Giuseppe Gulotta. INTERVENTI Sindaco di Alcamo Avv. Domenico Surdi e il Consigliere dell'Ordine Avv. Tiziana Pugliesi). Il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l'accreditamento del convegno, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti che hanno partecipato parzialmente all'evento formativo in modalità e-learning "Il processo civile al tempo del COVID" tenutosi il 26 giugno 2020.

Cognome	Nome	Tempo nella sessione (minuti)	durata integrale evento
=====	=====	92	127 min.
=====	=====	90	127 min.
=====	=====	76	127 min.
=====	=====	74	127 min.
=====	=====	67	127 min.
=====	=====	92	127 min.
=====	=====	82	127 min.
=====	=====	63	127 min.
=====	=====	77	127 min.
=====	=====	59	127 min.
=====	=====	8	127 min.
=====	=====	99	127 min.
=====	=====	43	127 min.
=====	=====	57	127 min.
=====	=====	90	127 min.
=====	=====	23	127 min.
=====	=====	87	127 min.
=====	=====	94	127 min.
=====	=====	85	127 min.
=====	=====	13	127 min.
=====	=====	98	127 min.
=====	=====	94	127 min.
=====	=====	48	127 min.
=====	=====	3	127 min.

=====	=====	42	127 min.
=====	=====	89	127 min.

Il Consiglio delibera di riconoscere agli iscritti i crediti formativi secondo la seguente tabella, con una tolleranza di 2-3 minuti:

Partecipazione da 60 min. fino a 80 min.	n. 1 credito formativo
Partecipazione da 81 min. fino a 100 min.	n. 2 crediti formativi
Partecipazione da 101 min. fino a 127 min.	n. 3 crediti formativi

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE D'UFFICIO AVV. =====), il Presidente introduce l'argomento riguardante la cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. ===== **Omissis** =====.

Il Presidente infine propone di rinviare alla prossima seduta la trattazione del punto per assenza del relatore Avv. Giuseppina Montericcio.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI A DOMANDA), =====omissis =====.

§ Con riferimento al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (DESIGNAZIONE COMPONENTI SOTTO COMMISSIONI ESAMI AVVOCATO 2020), il Consigliere Segretario f.f. comunica che, con circolare N. 6-C-2020 del 16/09/2020, il Consiglio Nazionale Forense ha invitato i Consigli dell'Ordine a procedere alla designazione degli avvocati, in possesso dei requisiti di legge (*iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti" – assenza cause di incompatibilità: non possono essere designati membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF*), per i quali viene avanzata proposta per la nomina a componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame di Avvocato presso le competenti Corti di Appello per la sessione 2020. Il Consiglio, sulla base delle manifestazioni di disponibilità pervenute, verificato il possesso dei requisiti di legge, designa per la proposta di nomina a componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d'esame di Avvocato presso la

Corte di Appello di Palermo per la sessione 2020 gli avvocati di seguito indicati: Avv. Sinatra Maurizio, Avv. Lauria Baldassare e Avv. Milazzo Vincenzo.

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (CRITICITÀ UDIENZE PENALI E FRONT-OFFICE DEL G.I.P.), argomento inserito all'o.d.g. su richiesta del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta.

Il Consigliere Segretario f.f. comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, in data odierna, ha trasmesso le determinazioni adottate in ordine alla gestione delle udienze dibattimentali monocratiche, su proposta del Presidente della Sezione Penale e coordinatore del dibattimento penale Dott.ssa Daniela Troia, finalizzate in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia Covid-19 in ragione del progressivo incremento di casi registrati nell'ultimo periodo. Il Consiglio prende atto e condivide le misure organizzative approvate dal Presidente del Tribunale su proposta del Presidente della Sezione Penale Dott.ssa Daniela Troia, rilevando tuttavia l'opportunità che la trasmissione dei ruoli agli uffici del COA per la pubblicazione sul sito avvenga contestualmente alla loro predisposizione o almeno 48 ore prima della data fissata di udienza. Dà incarico al Presidente di riscontrare la nota del Tribunale e di predisporre circolare informativa agli iscritti.

Prende la parola il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, il quale segnala alcune criticità riguardanti il front-office dell'Ufficio G.I.P.. Nello specifico la stanza riservata alla consultazione dei fascicoli e al deposito delle istanze, in considerazione delle ridotte dimensioni, non consente una consultazione nel rispetto del distanziamento e della riservatezza degli atti. Sarebbe pertanto auspicabile trovare una soluzione che consenta di separare le due attività.

Il Consiglio dà incarico ai Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Vulpitta Giulio di prendere contatti con il Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. Dott. Emanuele Cersosimo per segnalare la problematica e giungere ad una soluzione condivisa.

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (CRITICITÀ COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI):

===== omissis =====

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012**), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24/09/2020 dal Dott. **Esposito Elio**, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996, iscritto al **N. 2887** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **21/11/2019**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla Legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Esposito Elio**, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avvocato **Esposito Vincenzo**, presso il quale svolge la pratica professionale, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione del Dott. **Esposito Elio**, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Esposito Vincenzo.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Brigida Adamo

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino